

Recensione a D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 1-273

JACOPO PAFFARINI*

Indice disponibile all'indirizzo: <https://mulino.it/isbn/9788815382184>

Data della pubblicazione sul sito: 3 agosto 2023

Suggerimento di citazione

J. PAFFARINI, *Recensione a D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 1-273*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2023. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Ricercatore t.d. in Diritto pubblico comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia. Indirizzo mail: jacopo.paffarini1@unipg.it.

Il volume di Domenico Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, pubblicato da il Mulino (Bologna) a ottobre 2022, si presenta come un'opera capace di rimettere ordine attorno ad un oggetto di studio variegato e complesso, che si è sviluppato secondo direttrici e prospettive teoriche profondamente diverse, nonostante il carattere universale dei problemi a cui intende dare soluzione.

La proposta di una cartografia del diritto costituzionale dell'ambiente si pone in linea di continuità con il percorso di ricerca dell'Autore, che da tempo richiama la comunità dei giuristi sull'importanza di "prendere sul serio" le implicazioni normative dell'"Antropocene" e di rimettere il diritto costituzionale al centro della regolazione dei rapporti tra l'uomo e la natura¹. Le ragioni sono riportate al capitolo di apertura dell'opera, in cui viene criticato il tecnicismo che ancora permea gli studi di diritto ambientale, dove dominano «impostazioni e narrazioni di carattere *essenzialista* e *monocausale*»², frutto di interpretazioni settoriali delle "scienze esatte", che portano a concepire la realtà circostante come composta da "unità separate". Al posto della semplificazione del mondo secondo un ordine aritmetico, per cui la "gestione ambientale" si risolve in un problema di "scalabilità" degli esseri viventi³, l'ecologia, secondo Amirante, conferisce nuova linfa a ciò che Edgar Morin ha definito il «pensiero complesso», imponendosi nell'attualità come «scienza delle scienze»⁴. Ciò è visibile nella recente tendenza a mettere in discussione lo "strumentalismo" che ha caratterizzato l'approccio umano all'ambiente, insieme al carattere emergenziale, inflazionistico e tecnicistico della sua regolazione, a cui si contrappone la necessità di ricostruire gli aspetti giuridici dell'etica ambientale⁵.

Il metodo comparativo, in questa missione, offre la possibilità di gettare una luce su un "quadro di valori" alternativo a quello che è prevalso con la modernizzazione, rilevando la presenza di elementi controegemonici non solo di matrice ideologica, ma anche radicati nelle culture ctonie e nelle tradizioni millenarie. Perché questo sia possibile occorre, però, superare il "funzionalismo"

¹ D. AMIRANTE, *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, numero speciale, 2019, pp. 1-32.

² ID., *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 20.

³ Per una rilettura critica della "scalabilità" delle qualità naturali alla base del pensiero scientifico moderno, anche in una chiave di lettura anti-assimilazionista nell'ambito delle scienze sociali, v. A. LOWENHAUMPT TSING, *Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo*, Keller, Rovereto, 2021 (in particolare, p. 289).

⁴ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit., 22.

⁵ Sul punto, si vedano i saggi in D. AMIRANTE, S. BAGNI (a cura di), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, Routledge, Londra, 2022.

che ha caratterizzato la maggior parte delle opere di ricostruzione della materia, dove l'ambiente è stato preso in considerazione come "oggetto" delle politiche nazionali di protezione e dei modelli di gestione statali, spesso con l'intento esplicito di imporre uno schema unico e universalizzabile. L'intenzione di cogliere «le possibilità euristiche» legate allo studio del diritto ambientale ha portato, perciò, ad accogliere la proposta di una comparazione giuridica per «fondamenti»⁶, in cui viene conferito il "giusto peso" alla pluralità delle fonti (statali, etico-religiose, sociali, internazionali) in base ad un «approccio composito e duttile»⁷, che ripropone la figura dell'"aquilone in volo" di Werner Menski⁸.

I principi del diritto internazionale dell'ambiente e la loro progressiva costituzionalizzazione aprono le considerazioni del secondo capitolo del volume, in cui natura e processi di globalizzazione vengono messi in relazione quali fattori della trasformazione del diritto, visibile nelle dinamiche dissociative di sovranità e territorio. Pur riconoscendo il carattere stimolante delle letture che, separando Stato e costituzione, hanno ritratto l'ascesa di un *global constitutionalism*, per Amirante la tutela giuridica dell'ambiente in tempi di globalizzazione richiede uno schema istituzionale «multilivello», il cui obiettivo non è la gestione delle risorse naturali (la «*governance*»), né la rigida affermazione di un criterio di gerarchia, ma piuttosto l'integrazione e la sussidiarietà tra una molteplicità di contesti decisionali, rispetto a cui il diritto costituzionale assume il ruolo di «*fulcro*».

La recezione e la rielaborazione dei principi generali dell'ambiente nell'ambito delle carte fondamentali permettono la formazione di un quadro razionale per affrontare le sfide metodologiche imposte dalla materia, su cui si sono recentemente misurate le riflessioni dei giuristi. Non sempre però viene colta la reale portata della dimensione deontica dell'ambiente, nella misura in cui si preferisce considerare la "tutela del paesaggio" o "delle risorse naturali" come dovere dello Stato a cui corrisponde, al limite, un diritto soggettivo o delle "generazioni future". Tuttavia, sotto questa luce, la natura non assume una sfera autonoma nella costruzione della teoria costituzionale, come è stato invece in altri contributi a cui Domenico Amirante riconosce il merito di aver superato sia la visione stato-centrica, tipica dei sistemi di *civil law*, sia "l'approccio per diritti" della *common law*. Tra questi, oltre agli studi di Louis Kotzé⁹, vengono citati, in

⁶ L. MOCCIA, *Comparazione giuridica come modo di studio e conoscenza del diritto: l'esempio della tutela ambientale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1, 2020, pp. 13-41, spec. p. 24.

⁷ *Ivi*, p. 43.

⁸ W. MENSKI, *Flying Kites in a Global Sky. New Models of Jurisprudence*, in *Socio-legal Review*, 7, 1, 2011, pp. 1-22.

⁹ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Hart Publishing, Portland, 2016.

particolare, gli scritti di Jordi Jaria Marzano¹⁰ e di Bernd Marquardt¹¹, per i quali la centralità della questione ambientale nel discorso costituzionale innesca una nuova comprensione delle caratteristiche del diritto e degli scopi dello Stato. La riscoperta di saperi e cosmovisioni tradizionali, che si intrecciano con le istanze emancipatrici delle ideologie dell'eco-socialismo, è una delle più importanti testimonianze di un percorso autentico della dottrina del *Global South*, in aperta contraddizione con l'antropocentrismo che domina l'impostazione euro-atlantica, e per il quale l'Autore del volume auspica uno studio più ampio e corale.

La presentazione dei risultati dell'indagine comparativa occupa la parte centrale dell'opera, che non si limita alla considerazione del diverso comportamento degli "elementi determinanti" negli ordinamenti studiati, ma traccia le coordinate dello sviluppo di una progressiva sensibilità verso le questioni ambientali (al capitolo terzo), che preparano la costruzione della cartografia del diritto costituzionale dell'ambiente (al capitolo quarto).

Una prima operazione comparativa è perciò centrata su determinati passaggi storici in cui la tematica ambientale ha ricevuto maggiore attenzione, intervenendo nei lavori delle Assemblee costituenti o ispirando appositi interventi di revisione della costituzione. Le origini della preoccupazione internazionale per le conseguenze dell'industrializzazione – ricondotte alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972 – hanno posto le basi per la successiva recezione dei principi dello "sviluppo sostenibile", in cui la concezione giuridica dell'ambiente assume una duplice connotazione: nell'ottica della protezione «oggettiva», come dovere di tutela dello Stato, e di protezione «soggettiva», come diritto individuale.

Nella sua «fase nascente» il costituzionalismo ambientale adotta una visione strumentale della Terra, considerata una "risorsa" per la realizzazione degli obiettivi di libertà ed uguaglianza proclamati dalle carte fondamentali e di cui, pertanto, si preoccupa solamente nella misura in cui deve garantirne la continua riproduzione. Ciononostante non sono molte le costituzioni che in questa prima fase raccolgono l'invito delle commissioni degli esperti delle Nazioni Unite (circa quaranta alla fine degli anni Ottanta menzionano esplicitamente l'ambiente, secondo Domenico Amirante)¹² e, ancor meno quelle che affermano, oltre ai doveri di tutela, il diritto delle persone «a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato», come proclama l'art. 66 dalla Costituzione del Portogallo del 1976.

¹⁰ J.J. MARZANO, *La Constitución del Antropoceno*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020.

¹¹ B. MARQUARDT, *Historia de la sostenibilidad* in *Historia Crítica*, 32, 2006, pp. 172-197 e id. *La sexta ola o era del Estado constitucional democrático, social y ambiental – ECDSA– en Iberoamérica: reconstitucionalización y pluralismo tridimensional*, in *Derechos En Acción*, 5, 14, 2020, pp. 79-196.

¹² D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit. p. 105.

I primi tentativi di superamento di questa duplicità funzionale alle esigenze delle produzioni umane si registrano negli anni Novanta, in particolare a seguito della caduta del Muro di Berlino, che offre l'occasione per la riscrittura di numerose costituzioni dell'Europa orientale. A tal proposito, la riforma della Costituzione della Germania viene citata come il frutto di un compromesso tra concezioni antropocentriche e correnti radicali ed ecocentriche, che si condensa nell'impegno dello Stato alla «protezione delle basi naturali della vita» proclamato all'art. 20-A, ma da cui, secondo la dottrina tedesca, non deriva uno specifico diritto per i cittadini. Questa seconda fase del costituzionalismo ambientale viene definita «adolescenziale»: essa è espressa in maniera più evidente dalle carte fondamentali latinoamericane, che presentano notevoli assonanze con le «parole d'ordine» della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992. Si veda, in tal senso, la recezione del principio internazionale della responsabilità intergenerazionale da parte della Costituzione «cittadina» del Brasile del 1988 (art. 225) e la menzione degli «equilibri ecologici» nel Preambolo della Costituzione venezuelana del 1999. Tuttavia, in questo periodo, un linguaggio nuovo si fa largo anche nelle carte fondamentali dei paesi africani e asiatici, in cui l'ambiente viene frequentemente menzionato.

La comprensione della crisi ambientale non come un problema dello «sviluppo» economico, ma come un problema di «civiltà», entra a far parte della storia costituzionale solo nel Terzo Millennio, con un certo ritardo rispetto ai primi studi che hanno identificato nella moltiplicazione delle gerarchie sociali e nei processi storici di accumulazione dei tecnicismi istituzionali la chiave di lettura principale della crisi ecologica e climatica¹³. Nella «contronarrazione» della questione ambientale Amirante mette al centro i paesi che hanno subito maggiormente le conseguenze dell'estrattivismo e della produzione industriale: in Africa, Oceania, Asia e America Latina la tutela della natura viene svincolata dal *right-based approach*, per divenire la base dell'organizzazione dei poteri dello Stato. L'aspetto caratteristico di quella che Domenico Amirante definisce la «fase adulta» del costituzionalismo ambientale è costituito dalla sua origine «*bottom-up*», poiché la recezione dei principi del diritto internazionale cede il passo ad un processo di riscatto delle culture ctonie (specialmente nei paesi andini) o di visioni controegemoniche e radicali della relazione tra umanità e natura (come nelle Carte fondamentali del Bhutan e delle Fiji). Più precisamente, a fronte di una crescita generale e geograficamente uniforme di norme costituzionali a tutela dell'ambiente, l'effettiva inclusione di una «dimensione ecologica» nel discorso costituzionale si riscontra quasi esclusivamente al Sud del Pianeta, dove non solo le entità naturali acquistano preminenza assiologica divenendo parte delle

¹³ M. BOOKCHIN, *The Ecology of Freedom. The Emergence and Dissolution of Hierarchy*, 1982, Trad. It. *L'ecologia della libertà*, Elèuthera, Milano, 2020.

formulazioni di apertura dei testi, ma vengono altresì articolati processi decisionali che prevedono il diretto coinvolgimento delle comunità tradizionali o locali.

Il ruolo preminente delle «epistemologie del Sud»¹⁴ nell'avanzamento della frontiera del costituzionalismo ambientale conferisce una rilevanza peculiare al capitolo quarto, dove l'evoluzione storica appena esposta viene ripresentata secondo un approccio geografico, nell'intento di far emergere, senza falsarle, le relazioni tra diritto, spazi ambientali e territoriali, dimensioni soggettive personali e collettive espresse dalle 154 costituzioni esaminate dall'Autore. Questa parte del libro, necessariamente più estesa rispetto alle altre, risalta per la completezza e per la capacità di offrire un commentario alle formulazioni costituzionali di ciascun paese senza entrare nei dettagli, essendo l'intento dell'opera quello «di consentire al lettore e allo studioso di avere un quadro d'insieme, *di farsi un'idea*» sull'attuale espansione della tutela ambientale nel pianeta¹⁵.

Con il passaggio dall'osservazione diacronica alla cartografia del diritto costituzionale ambientale, la scelta di utilizzare specifici “*markers*” esprime l'intenzione di «superare la riduzione della geografia giuridica al mero pluralismo», da cui consegue l'idea di dare il giusto peso (pur «non escludendo l'importanza della scomposizione degli elementi determinanti») alla dialettica tra norme e luoghi (in quanto «*law makes space*» e «*place makes law*») riprendendo la traccia già segnata da altri contributi¹⁶. L'uso degli indicatori permette quindi di distinguere un «costituzionalismo ambientale forte» da uno «debole», riproducendo la classificazione già avanzata da Kotzé¹⁷, ma aprendola a considerazioni ulteriori sul piano dell'assiologia. Nel primo modello si collocano così le carte fondamentali che inseriscono la tutela ambientale nel preambolo o nei principi fondamentali (primo *marker*), la elevano ad obiettivo delle politiche statali (secondo *marker*) e riconoscono il diritto, individuale o sociale, all'ambiente (terzo *marker*). Al secondo modello vengono invece ricondotti i testi che contemplano un generico dovere di protezione da parte dello stato (quarto *marker*), individuano diritti di attivazione di procedure amministrative o giudiziarie (quinto *marker*) e che contemplano l'ambiente o le risorse naturali nel riparto delle competenze funzionali tra gli organi dello stato (sesto *marker*). Sul piano degli indicatori merita,

¹⁴ B. DE SOUSA SANTOS, *Una Epistemología del Sur. La reinvencción del Conocimiento y la Emancipación Social*, Siglo XXI Editores, CLACSO, Buenos Aires, 2009. Più recentemente, si consulti il volume pubblicato in Italia, B. DE SOUSA SANTOS, *Epistemologie del Sud. Giustizia contro l'epistemicidio*, Castelvecchi, Roma, 2021.

¹⁵ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit., pp. 120-121.

¹⁶ Ivi, p. 122. Tra gli studi presi a riferimento, cfr. D. ROBSON; N. GRAHAM, *Legal Pluralism, Justice and Spatial Conflicts: New Direction in Legal Geography*, in *The Geographical Journal*, 184, 1, 2018, pp. 3-7.

¹⁷ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, cit.

inoltre, di essere sottolineata la scelta di non conferire un rilievo autonomo alle formulazioni riguardanti “le future generazioni”, che vengono piuttosto considerate come accessorie rispetto agli altri indicatori, di cui eventualmente rafforzano o integrano il contenuto.

L’espansione del «costituzionalismo ambientale forte» trova il suo avamposto in Africa, dove quasi tutte le costituzioni contengono riferimenti all’ambiente: dalle tabelle riassuntive che seguono alla trattazione dei dati raccolti per ogni continente si può constatare infatti che in ben ventitré paesi i primi due indicatori risultano presenti. Le pur rilevanti difficoltà attuative che incontrano le costituzioni africane in tale contesto, non possono occultare il notevole passo in avanti compiuto sul piano della grammatica giuridica, su cui si concentra lo studio di Domenico Amirante.

La proposta di interpretazione delle tendenze rilevate nella costruzione dell’«Atlante» viene avanzata all’ultimo capitolo, dedicato ad un «costituzionalismo integrale» che deriva dalla presa di coscienza delle implicazioni che l’Antropocene ha prodotto sulle categorie della scienza giuridica. L’osservazione si concentra, in particolare, sulla discrasia tra i processi di interdipendenza rappresentati dagli “assemblaggi” e dal “mutuo appoggio tra le specie” studiati dall’ecologia¹⁸, da un lato, e l’“autopoiesi” dei poteri e dei diritti nell’ambito del costituzionalismo dei secoli XIX e XX, dell’altro. Un punto di inizio viene perciò identificato nella riscoperta della «responsabilità», che proprio per il fatto di essere condivisa, non può essere “centralizzata” «ma deve coinvolgere tutti i livelli di operatività del diritto»¹⁹. La soluzione ai “problemi di scala” posti dalla questione ambientale alle istituzioni giuridiche, secondo Amirante, dovrebbe passare dalla critica del modo di pensare l’applicazione delle norme «per classi di fattispecie», in cui si inserisce la proposta di adottare una «razionalità strategica», avanzata da Giuseppe Limone²⁰. Quest’ultima trae la sua legittimità e operatività dalla progressiva recezione dei principi generali del diritto ambientale, a cui se ne sono aggiunti altri, ispirati alla consapevolezza delle responsabilità che l’Antropocene comporta per la specie umana. L’obiettivo dei “nuovi principi” non è affermare ulteriori o “più consoni” doveri di protezione, ma integrare la programmazione delle attività di governo a tutti i livelli territoriali e modificare l’atteggiamento verso i rischi ambientali, anche in un’ottica pro-

¹⁸ Come ricordato da A. LOWENHAUMPT TSING, *Il fungo alla fine del mondo*, cit., pp. 54-57, tra gli elementi viventi c’è simbiosi, non esiste l’autopoiesi di una specie, in nessun frangente storico.

¹⁹ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit., p. 235.

²⁰ G. LIMONE, *Lo status teorico dei principi fra norme e valori*, in D. AMIRANTE (a cura di), *La forza normativa dei principi. Il contributo del diritto ambientale alla teoria generale*, Cedam, Padova, 2006.

futuro²¹. Alcuni hanno trovato spazio nelle costituzioni dell'America Latina – come il principio *in dubio pro natura* – altri sono stati formulati soltanto nei documenti dalle organizzazioni internazionali o nella letteratura scientifica – come quello di resilienza, lungimiranza e di biofilia.

Il problema posto dai nuovi principi, oltre alla già citata necessità di una loro recezione sul piano costituzionale per assicurare alle risposte giuridiche «un quadro coerente e durevole di riferimento»²², è quello della loro interpretazione in funzione della trasformazione delle basi del costituzionalismo. Un cambiamento che, come insegna questo volume, non può essere «semantico» – come nel caso dell'«*ecological constitutionalism*» e dell'«*ecological law*» – né riferito ad un singolo aspetto del problema – come nel «costituzionalismo climatico» – ma deve seguire il cammino aperto dalle correnti di pensiero volte a riportare le istanze collettive in equilibrio con l'ecosistema, come messo in luce dall'«ecologia costituzionale»²³. La proposta di un «costituzionalismo integrato» viene intesa perciò come risposta al problema della «sostenibilità della vita», piuttosto che dello sviluppo, ossia come la progressiva formalizzazione di un «nuovo contratto sociale» alla cui origine dovrebbe trovarsi ciò che François Ost ha descritto come una «Dichiarazione di interdipendenza»²⁴.

Sembra d'obbligo richiamare la lezione della pandemia, da cui è nato un «approccio integrato» alla protezione della salute, in cui gli intrecci tra la vita delle diverse specie – umane, animali e vegetali – costituiscono il presupposto delle indagini scientifiche («*One Planet, One Health*»), modificando perciò profondamente – in senso interdisciplinare, interspaziale e intergenerazionale – il campo e gli obiettivi degli studi²⁵. La «rilocalizzazione» della sfera politica dentro

²¹ Si vedano gli importanti spunti di riflessione proposti nel saggio di D. PORENA, *On the concept of sustainability and future generations. A brief constitutional overview*, in *Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo*, 18, 1, 2022, pp. 1-15. Sul tema, si veda anche E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della costituzione italiana*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 109-138.

²² D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale*, cit. 45.

²³ M. CARDUCCI, *Le premesse di una «ecologia costituzionale»*, in *Veredas do direito-Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*, 17, 37, 2020, pp. 89-111.

²⁴ F. OST, *Le droit constitutionnel de l'environnement : un changement de paradigme ?*, in M.-A. COHENDET (a cura di), *Droit constitutionnel de l'environnement*, Mare & Martin, Parigi, 2021, pp. 405-438, in particolare, p. 420.

²⁵ Cfr. P. VINEIS, L. SAVARINO, *La salute nel mondo. Ambiente, società, pandemie*, Feltrinelli, Milano, 2021.

la natura»²⁶ richiede che il costituzionalismo assuma l'indissolubilità della dimensione individuale, sociale e biologica della vita degli esseri umani, mettendo in opera il «pensiero complesso» di Edgar Morin e rifiutando le mistificazioni compiute dalla cultura della società industriale²⁷.

La «Postfazione» del volume è dedicata alla riforma italiana degli articoli 9 e 41 della Costituzione, conclusasi mentre l'opera era in corso di revisione, a cui l'Autore dedica sia una rassegna delle proposte che sono state oggetto di confronto nelle due aule parlamentari, sia un commento, il quale, sebbene sia stato compiuto «a caldo», non lascia dubbi al lettore. Le «*mixed emotions*» che suscita la legge costituzionale 1/2022 sono motivate dalla simultanea percezione di un «progresso» nella tutela dell'ambiente e di una «mancanza di ambizione», dovuta all'assenza di previsioni sul piano dei diritti soggettivi. Il bilancio, comunque positivo, porta a salutare con favore il nuovo testo che dovrebbe contribuire, se accompagnato da opportuni interventi attuativi sul piano politico e legislativo, a «stabilizzare il livello della tutela ambientale», sottraendolo dalle maggioranze parlamentari di turno e dalle oscillazioni della giurisprudenza.

²⁶ M. CARDUCCI, *Diritti della Natura e "forme di governo"*, in F.G. CUTURI, *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Editpress, Firenze, 2020, pp. 107-130.

²⁷ E. MORIN, *Sette lezioni sul pensiero globale*, Raffaello Cortina, Milano, 2016.